

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Ed. 02/2007

INDICE

INFORMATIVA PRIVACY	pag.	2
DEFINIZIONI	pag.	3
DEFINIZIONI GARANZIA ASSISTENZA STRADALE	pag.	4
NORME COMUNI	pag.	4
1. RESPONSABILITA' CIVILE	pag.	8
2. ASSISTENZA STRADALE	pag.	15
ALTRE GARANZIE:		
3. INFORTUNI DEL CONDUCENTE	pag.	21
4. TUTELA GIUDIZIARIA	pag.	24
RIFERIMENTI DI LEGGE		
1. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE	pag.	25
2. ARTICOLI DEL CODICE PENALE	pag.	27
3. DECRETO LEGISLATIVO 7/09/2005 N.209	pag.	27
RECAPITI UTILI	pag.	29

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa sull'uso dei Suoi dati personali per finalità assicurative e sui Suoi diritti (Art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornirLe i prodotti/servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – alcuni dei quali ci devono essere forniti per obbligo di legge (2) da Lei o da altri soggetti (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Inoltre, esclusivamente per la sopra indicata finalità, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" (4).

I Suoi dati personali potranno inoltre essere oggetto di trattamento da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi, le esigenze della clientela, effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, svolgere attività promozionali di propri servizi e/o prodotti.

Le precisiamo che senza i Suoi dati potremmo non essere in grado di fornirLe, in tutto od in parte, i menzionati prodotti/servizi assicurativi.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (5) dalla nostra Società – Titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti od in Suo favore previsti, nonché per l'effettuazione di attività di tipo commerciale.

Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società i dati sono trattati da incaricati e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità assicurativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (6).

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli Titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società ed i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (7).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può consultare il sito www.onlinear.it ovvero rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati" presso la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. – Via del Pilastro n°52 – 40127 Bologna (BO) – Fax: 051/6378220 – e-mail: privacy@linear.it .

- N O T E -

- 1) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002)9, che i dati siano trattati per la predisposizione o stipulazione di polizze assicurative e la raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo Unipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistico-tarifarie.
- 2) Ad esempio: ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
- 3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici, per i quali si rinvia alla nota n. 4.
- 4) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
 - assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; legali, periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito); centri di demolizione di autoveicoli;
 - società di servizi cui siano affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicate negli atti di bilancio); società di servizi per il controllo delle frodi; investigatori ed accertatori autorizzati;
 - società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
 - ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – Via della Frezza n. 70 - ROMA) per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa ed alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazioni consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati – quali:
- UCI S.c.ar.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e della legge 26 maggio 2000, n. 137; inoltre gestore della stanza di compensazione di cui all'art. 13 del d.p.r. 209;
 - nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al "Responsabile per il riscontro agli interessati" indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.onlinear.it.

- 5) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
- 6) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di "responsabili" del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella cosiddetta "catena assicurativa" con funzione organizzativa.
- 7) Tali diritti sono previsti o disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Compagnia Assicuratrice Linear S.p.a

DEFINIZIONI

- "Linear" o "Impresa"** : la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.;
- "Contraente"** : la persona fisica o giuridica che conclude il contratto di assicurazione;
- "Assicurato"**: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dell'assicurazione ;
- Assicurazione**: il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
- "Polizza"** : il documento che prova il contratto;
- "Premio"** : la somma dovuta dal Contraente a Linear in cambio della copertura assicurativa;
- "Rischio"** : la probabilità che si verifichi un sinistro;
- "Fattori di rischio"**: gli elementi presi in considerazione, sulla base delle dichiarazioni del contraente, per il calcolo del premio;
- "Ebbrezza"**: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
- "Sinistro"** : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa da Linear;
- "Indennizzo"** : la somma dovuta all'Assicurato o Beneficiario in caso di sinistro;
- "Risarcimento"** : la somma dovuta da Linear al terzo danneggiato in caso di sinistro ;
- "Legge"** : il decreto legislativo del 7/09/2005 numero 209 Codice delle assicurazioni private, il Codice Civile ed ogni altra disposizione normativa e/o regolamentare;
- "Furto"** : l'atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso;
- "Rapina"** : l'atto di sottrazione illecita del mezzo o di parti di esso compiuta mediante violenza o minaccia alla persona;
- "Scoperto"**: la percentuale di ammontare del danno indennizzabile, indicata in ogni sezione nella Scheda contrattuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

“Franchigia”: l'importo fisso o percentuale, indicato in ogni sezione della Scheda contrattuale, che rimane a carico dell'Assicurato. Pertanto i danni che, dopo l'applicazione dell'eventuale scoperto, sono di ammontare inferiore alla franchigia, rimarranno integralmente a carico dell'Assicurato

“Minimo non indennizzabile” : l'importo fisso da dedurre dal danno indennizzabile.

“Assicurazione”: il contratto di assicurazione come definito dall'articolo 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto

“Risarcimento diretto”: procedura che consente ai danneggiati di rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. (vedi decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 art. 149 e artt. 3 e 4 del D.P.R. 18/07/2006 n. 204)

DEFINIZIONI GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

Limitatamente alle garanzie erogate dal Servizio Assistenza di “Europ Assistance” si intendono:

Assicurato: il conducente del veicolo purché autorizzato all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli artt. 2.4, 2.5,2.6,2.8,2.10,2.15,2.18, le persone trasportate a bordo del veicolo stesso;

Centrale Operativa: è la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano - costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Linear S.p.A., provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Linear S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza;

Guasto: danno subito dal veicolo, per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali;

Incidente: l'evento connesso con la circolazione del veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, , che provoca al veicolo danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

Prestazione: l'assistenza cioè l'aiuto che deve essere fornito dall'Impresa, tramite la Centrale Operativa, all'assicurato che si trovi in difficoltà a causa di sinistro;

Residenza: il luogo in cui la persona ha la dimora abituale;

Sinistro: guasto, incidente, incendio, furto tentato / parziale / consumato, rapina o infortunio, che colpisca nel corso della durata del contratto il veicolo e/o l'Assicurato e determini la richiesta delle prestazioni pattuite.

NORME COMUNI

1. DURATA DEL CONTRATTO E PERIODO DI COPERTURA - Il contratto ha durata annuale ed ha validità dalle h. 24.00 del giorno di decorrenza salvo diverso accordo tra le parti e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza.

Anche se il Contraente decide di non rinnovare il contratto, per consentirgli di stipulare un nuovo contratto con altra Compagnia, Linear manterrà comunque operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza, ma non oltre le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE E PAGAMENTO - Per concludere il presente contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla Compagnia Assicuratrice Linear S.p.a. , Via del Pilastro, 52 40127 Bologna e pagare il premio previsto con una delle seguenti modalità:

- via Banca;
- via Posta;
- via carta di credito.

Il premio deve essere pagato alla scadenza stabilita, altrimenti la garanzia cesserà dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza.

In ogni caso nella causale di versamento devono essere sempre indicati il cognome e nome del Contraente, numero e data di decorrenza del contratto, data di scadenza della rata.

Linear invierà al Contraente la polizza insieme al certificato,al contrassegno ed alla carta verde previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

3. DIRITTO DI RIPENSAMENTO -

Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal contratto e di ricevere in restituzione il premio pagato al netto degli oneri fiscali che per legge restano a carico del Contraente, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro.

Il Contraente dovrà:

- comunicare a Linear la sua decisione di recedere dal contratto, dichiarando in forma scritta l'assenza di sinistri**
- restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. polizza, certificato, contrassegno e Carta Verde**

4. ESTENSIONE TERRITORIALE -L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). **La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro il limite delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.**

La Carta Verde è valida per il periodo assicurativo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio del presente contratto.

5. DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE - Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. **Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli art. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c..**

Linear eserciterà in tutto o in parte, secondo il caso, il diritto di rivalsa per quanto sia stata obbligata a pagare al terzo verso il Contraente e/o verso l'Assicurato.

6. SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO, DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO -In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Il Contraente è tenuto a restituire a Linear, entro trenta giorni dall'emissione del nuovo contratto, il certificato, il contrassegno e la Carta Verde della polizza sostituita.

In sostituzione, Linear si riserva la facoltà di richiedere una autocertificazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Contraente attestante la distruzione del certificato, del contrassegno e della carta verde.

In caso di mancata restituzione dei suddetti documenti, Linear potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti del Contraente e/o del Proprietario per quanto pagato a terzi in conseguenza del loro utilizzo.

Nei casi in cui venga richiesto un duplicato del certificato, del contrassegno, della carta verde o dell'attestato di rischio a causa del furto o smarrimento degli stessi, **il Contraente dovrà fornire all'Impresa la copia della denuncia di furto o di smarrimento presentata alle Autorità Competenti.**

Per ogni sostituzione di contratto successiva alla prima nel corso della medesima annualità, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al Contraente l'invio della copia del Certificato di Proprietà relativo al veicolo assicurato.

7. TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO - Come previsto dall'art.171 del Codice delle assicurazioni private, il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante determina, a scelta irrevocabile dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) la risoluzione del contratto a far data del perfezionamento del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo del premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al SSN;
- b) la cessione del contratto di assicurazione all'acquirente
- c) la sostituzione del contratto per l'assicurazione di altro veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, previo l'eventuale conguaglio del premio.

Eseguito il trasferimento di proprietà, l'alienante informa contestualmente l'impresa di assicurazione e l'acquirente se, insieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

La garanzia è valida per il nuovo veicolo dalla data del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contrassegno, relativo al veicolo.

Linear provvederà all'annullamento del contratto, con restituzione del premio come previsto dal precedente punto a) dal momento della restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde nonché della documentazione comprovante l'avvenuta vendita.

Per quanto riguarda i ciclomotori, la restituzione del premio pagato e non goduto si applica limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e in caso di furto. Con riferimento ai ciclomotori, ad eccezione di quelli dotati di idonee forme di registrazione, la presente disposizione si riferisce esclusivamente alle ipotesi di furto e demolizione certificate ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

In caso di mancata comunicazione in merito alla vendita del veicolo, il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà comunicazione a Linear.

Non è consentito l'annullamento per trasferimento della proprietà se il contratto è vincolato a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.

Nei casi sopra riportati, qualora il periodo di osservazioni risulti concluso, l'impresa invia al contraente a relativa attestazione.

Casi particolari del Mutamento di Proprietà

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione di beni, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nella relativa attestazione. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.

Conto Vendita

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, può chiedere che il relativo contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.

Qualora l'incarico in conto vendita non dovesse andare a buon fine e l'assicurato dovesse perciò rientrare in possesso del veicolo, lo stesso veicolo potrà essere assicurato con un nuovo contratto (in classe di merito 14 per i contratti in bonus malus).

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO –

Come previsto dall'art.122 comma 3 del Codice delle assicurazioni private **in caso di furto o rapina, l'assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 00.00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Il Contraente deve darne notizia a Linear fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità Competente. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 283 della Legge.** L'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN.

Il Contraente potrà assicurare un altro veicolo beneficiando, entro un anno dalla data del furto, della classe di merito maturata; in questo caso, qualora il veicolo rubato fosse successivamente ritrovato, e il Contraente volesse assicurarlo, per lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto (per i contratti in bonus malus in classe 14).

Qualora non desideri stipulare un nuovo contratto con l'Impresa, il contraente ha diritto a mantenere la classe di merito maturata sul veicolo oggetto di furto anche presso altro assicuratore, purché tale stipula avvenga entro un anno dalla data del furto. In tale circostanza, qualora il periodo di osservazioni risulti concluso, l'impresa invia al contraente a relativa attestazione.

9. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO - Qualora il Contraente desideri sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione a Linear **restituendo il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. La sospensione ha decorrenza dalla data di spedizione risultante dal timbro postale. Decorsi diciotto mesi dalla sospensione senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue e il premio pagato e non goduto resta acquisito da Linear.**

Tuttavia, nel caso in cui alla sospensione del contratto non faccia seguito la riattivazione nei termini contrattualmente previsti e vi sia una documentata vendita, demolizione o cessazione della circolazione, Linear restituirà la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo al ssn. La sospensione non può essere richiesta qualora, rispetto alla scadenza annuale, il periodo residuo di durata del contratto sia inferiore a 30 giorni.

La riattivazione del contratto potrà avvenire sullo stesso veicolo in garanzia al momento della sospensione oppure su altro veicolo dello stesso proprietario, con l'emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello sospeso mantenendo la stessa forma tariffaria e la stessa classe di merito prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per quelli relativi a motocicli e ciclomotori ad uso diverso dal privato, nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.

La sospensione è consentita per un massimo di due volte nel periodo di validità del presente contratto.

In caso di furto o rapina non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 8.

10. CESSAZIONE DI RISCHIO PER DISTRUZIONE O DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO - Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice. Nel caso di cessazione di rischio per distruzione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente dovrà darne comunicazione all'Impresa fornendo la documentazione del P.R.A. attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione ovvero attestazione di radiazione dal P.R.A.

Va inoltre ricompreso il caso di ritiro definitivo ed esclusivo del veicolo su area privata (vedi art. 103 c.d.s., come modificato dal D.L.G. 5/2/97 n. 22); nel qual caso, il Contraente dovrà darne comunicazione a Linear e fornire la documentazione del P.R.A..

Infine, in tutti i casi sopra menzionati di cessazione del rischio, il Contraente dovrà restituire a Linear il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde e la documentazione comprovante l'avvenuta demolizione, distruzione o esportazione del veicolo assicurato.

Alla ricezione di questi documenti Linear rimborserà al Contraente la parte di premio pagata e non goduta al netto dell'imposta pagata e del contributo al SSN con decorrenza dalla data di cessazione del rischio. La restituzione della parte di premio pagata e non goduta **si applica ai ciclomotori limitatamente all'ipotesi di demolizione certificata** ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Non è consentito l'annullamento del contratto per cessazione del rischio se vincolato a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.

11 RISOLUZIONE CONSENSUALE – Il Contraente, a condizione che non si siano verificati sinistri, che abbia effettuato l'invio di tutti i documenti richiesti e necessari al perfezionamento del contratto ed il pagamento degli importi contrattualmente dovuti, ha la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto anche prima della sua naturale scadenza restituendo a Linear **con lettera raccomandata** quanto segue:

- il certificato di assicurazione;
- il contrassegno;
- la Carta Verde;
- dichiarazione scritta di non aver causato sinistri nel periodo di validità del contratto.

Non è consentita la risoluzione consensuale per i contratti sospesi nonché per i contratti vincolati a seguito di leasing o finanziamento salvo autorizzazione da parte della Società Vincolataria.

Il contratto è risolto dalla data di spedizione dei documenti e dalla stessa data Linear effettuerà il rimborso del premio al netto delle imposte. Ai fini del calcolo dell'importo da rimborsare, sul periodo di assicurazione goduto verrà applicata una maggiorazione pari al 30% del premio annuo.

La risoluzione consensuale non produce alcun rimborso qualora sia esercitata dopo otto mesi dalla data di effetto polizza.

12. MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI - In caso di sinistro, l'assicurato deve farne denuncia immediatamente, mettendosi in contatto con il servizio sinistri di Linear al numero 800. 321321, oppure, per le chiamate dall'estero, +39.051.2810700. Successivamente, deve spedire una denuncia firmata, redatta secondo le indicazioni ricevute telefonicamente. Se il sinistro riguarda la garanzia Responsabilità civile auto, la denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo "Constatazione amichevole d'incidente - Denuncia di sinistro" (Modulo blu).

In caso di mancata denuncia, sono fatte salve le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c..

In caso di furto o rapina dovrà essere inviata a Linear anche la copia della denuncia presentata all'Autorità competente.

13. ASSISTENZA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE – Per i sinistri RCA accaduti a partire dal 1° febbraio 2007, che rientrano nell'ambito di operatività della procedura di risarcimento diretto previsto dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata dal danneggiato al servizio sinistri di Linear utilizzando il facsimile allegato al retro della lettera accompagnatoria del contratto. Alla richiesta deve essere allegato il modulo blu, con l'indicazione di tutte le informazioni necessarie sulle modalità di accadimento, sulle conseguenze dannose, sull'intervento di Autorità e sulle generalità di eventuali testimoni. Il servizio sinistri di Linear (800. 321321) fornirà l'assistenza informativa e tecnica per la compilazione della richiesta danni, per il controllo dei dati essenziali e per la sua eventuale integrazione.

Qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, e dal Regolamento di cui al D.P.R. 18/07/2006 n. 254, Linear provvederà per conto della compagnia del responsabile a risarcire direttamente all'assicurato i danni subiti, fornendogli tutte le informazioni necessarie per l'interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità e per la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno (vedi art. 9 D.P.R. 18/07/2006 n. 254).

Qualora non sussistano i requisiti previsti Linear provvederà, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e a trasmettere la documentazione ricevuta alla compagnia del responsabile.

Per i sinistri RCA accaduti a partire dal 1° gennaio 2006, in caso di danni subiti dal trasportato la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al servizio sinistri di Linear ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni.

14. IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

15. FORO COMPETENTE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE – Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. In caso di controversie, sarà competente il Foro di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato.

1. RESPONSABILITÀ CIVILE

1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Linear si impegna a pagare le somme che siano dovute per capitale, interessi e spese, a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato nel presente contratto. **Le somme dovute saranno pagate entro i limiti di massimale convenuti.**

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto.

Linear inoltre assicura, sulla base delle Condizioni particolari riportate nel retro della scheda contrattuale, valide solo se espressamente richiamate, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove e verifiche previste nel regolamento di gara.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati ai terzi sono coperti dalla polizza di Responsabilità Civile del veicolo trainante purché sia stato pagato il relativo premio.

1.2 ESCLUSIONI E RIVALSA - L'assicurazione non è operante :

- a. **se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;** la garanzia è operante in caso di patente scaduta (se successivamente rinnovata regolarmente);]
- b. **nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, ai sensi della legge vigente, nonché nel caso di veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona;**
- c. **nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti (vedi D.P.R. 24/11/2001 n. 474 "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli") che ne disciplinano l'utilizzo;**
- d. **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;**
- e. **nel caso di danni alla persona causati ai trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;**
- f. **nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.Lgs. 30/4/92 n° 285 (Codice della Strada), relativo regolamento e successive modifiche.**

Tuttavia, nel caso di veicolo guidato da persona occasionalmente in stato di ebbrezza, Linear, solamente per il primo sinistro, e sempreché il conducente non sia affetto da etilismo cronico, limiterà la rivalsa nei confronti del conducente e/o del proprietario al 10% del danno con il massimo di 500 Euro.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.144 secondo comma del Codice delle assicurazioni private, Linear eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine su cingoli o su ruote non gommate.

1.3 PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ -- Per l'applicazione delle regole evolutive all'art.1.4, e per le relative tabelle 1,2 3 all'art. 1.4, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia il giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del primo anno di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio.

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente (nel caso di rinnovo del contratto).

La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso. In caso di sospensione di contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso. Il periodo di osservazione riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.

1.4 FUNZIONAMENTO DELLA FORMULA TARIFFARIA BONUS-MALUS – Il contratto è stipulato nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni di premio in assenza di sinistri e maggiorazioni in caso di presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" sopra definiti, secondo le regole fissate dalla tabella 1 e 2 e 3 riportate in questo capitolo.

All'atto della stipulazione, al contratto verrà assegnata la classe di merito Linear secondo le regole riportate nella *sezione 1.4.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale (CU)* che

concorrerà alla determinazione del premio, ed una classe di conversione universale CU, , che costituirà il riferimento per le altre Imprese assicuratrici.

In ogni caso, in mancanza della consegna di tutti i documenti richiesti entro 90 giorni dalla data di emissione della polizza, il contratto verrà automaticamente assegnato dall'origine alla classe di merito 18 e sarà di conseguenza dovuto dal Contraente il conguaglio del premio corrispondente. **In caso di mancato versamento da parte del Contraente dell'integrazione di premio dovuta, Linear eserciterà in caso di sinistro il diritto di rivalsa per quanto pagato al terzo danneggiato nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello dovuto.**

L'assegnazione alla classe 18 è soggetta a revisione qualora nei 12 mesi successivi il Contraente presenti i documenti richiesti. Linear provvederà al rimborso della eventuale differenza di premio pagata dal Contraente al netto degli oneri fiscali.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto viene assegnato alla classe di merito risultante dalla applicazione delle regole evolutive previste dalle tabelle evolutive 1,2 e 3 riportate in questo capitolo.

Ai fini dell'applicazione delle regole evolutive, si considerano i sinistri per i quali, nel periodo di osservazione (anche se il sinistro è accaduto precedentemente), Linear abbia effettuato:

- a. il pagamento di un risarcimento, anche parziale;
- b. l'accantonamento di una riserva per danni a persona pari al presumibile importo del danno.

Qualora un sinistro già posto a riserva (caso b) venga successivamente eliminato perché senza seguito, anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il Contraente non sia più in essere Linear assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale sarebbe stato assegnato se il sinistro non fosse avvenuto e provvederà a rimborsare la cifra pagata in eccesso dal Contraente; qualora il rapporto assicurativo sia cessato, Linear invierà al Contraente una nuova attestazione dello stato di rischio.

Il Contraente può evitare maggiorazioni di premio rimborsando a Linear, in occasione della scadenza annuale, le somme da essa liquidate nel periodo di osservazione. Per i sinistri gestiti in regime di indennizzo diretto, il Contraente dovrà rivolgersi alla CONSAP, Via Yser, 14 – 00198 Roma. In caso di rinnovo, verrà di conseguenza riconosciuta al Contraente la classe di merito ed il premio che sarebbero stati applicati in assenza del/i sinistro/i. Nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto, l'Impresa provvederà ad inviare al Contraente una nuova attestazione dello stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.

1.4.1. Criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale (CU)

(il premio è calcolato in base alla classe di merito Linear)

1. per i veicoli sforniti della classe di merito di conversione universale (CU) o della classe di merito CIP, l'individuazione della classe di conversione universale avviene secondo i criteri di seguito riportati.

In caso di prima immatricolazione del veicolo o di voltura al PRA (di acquisto per i ciclomotori) o a seguito di cessione del contratto, si applica la classe di merito CU 14.

Nel caso di rischi già presenti nel portafoglio dell'Impresa:

- a) viene determinata la classe di merito sulla base del numero di annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri di alcun tipo (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cosa);
- b) si prendono, quindi, in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.

2. Nel caso di veicoli già assicurati presso altra impresa con clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipula in relazione al verificarsi o meno di sinistri, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza tenendo conto delle indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e, dunque, della classe di conversione universale ivi indicata.

3. Il contratto è assegnato alla classe di merito CU 18 qualora non venga esibita la carta di circolazione ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.

4. nel caso di veicolo già assicurato all'estero, il contratto è assegnato alla classe di merito CU 14 a meno che il contraente consegni la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero che consenta l'individuazione della classe di conversione universale alla stregua dei medesimi criteri contenuti nel precedente punto 1. detta dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato del rischio.

5. qualora il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma tariffaria di "franchigia", il medesimo è assegnato alla classe di merito CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nel precedente punto 1.

6. la disposizione di cui al punto 3 non si applica qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il contraente provi di aver richiesto l'attestazione all'impresa o al commissario liquidatore. In tal caso, il contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale era stato assegnato. Il contratto è assegnato alla classe CU di pertinenza sulla base di tale dichiarazione.

7. nel caso di veicolo precedentemente assicurato con formule tariffarie che prevedono, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipula in relazione al verificarsi o meno dei sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le formule tariffarie miste per durata inferiore all'anno, il contratto è assegnato alla medesima classe di merito CU cui il contratto temporaneo risultava assegnato. Qualora tale contratto temporaneo non riporti l'indicazione della classe CU, il contratto è assegnato alla classe CU 14. per i contratti conclusi a distanza, tale disciplina è applicabile anche alle ipotesi di consensuale risoluzione prima della scadenza annuale o di recesso dell'esercizio del diritto al ripensamento. In quest'ultimo caso, l'Impresa rilascia al contraente una dichiarazione di avvenuta risoluzione del rapporto che il contraente medesimo è tenuto ad esibire al nuovo assicuratore per la stipula del contratto.

La validità dell'attestazione dello stato del rischio è posticipata fino ad un massimo di diciotto mesi dalla scadenza del contratto a cui si riferisce, a condizione che il contraente abbia dichiarato ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c. di non aver circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.

Tabella 1– Evoluzione delle classi di merito CU e Linear per autovetture, motocicli e ciclomotori (uso diverso dal privato)

Classe di merito CU	0 sinistri osservati	1 sinistro osservato	2 sinistri osservati	3 sinistri osservati	4 sinistri osservati
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 2– Evoluzione delle classi Linear inferiori o uguali alla classe 1 per autovetture uso diverso dal privato

Classe di merito Linear	0 sinistri osservati Linear	1 sinistro osservato Linear	2 sinistri osservati Linear	3 sinistri osservati Linear	4 o più sinistri osservati Linear
-10	-10	3	6	9	12
-9	-10	3	6	9	12
-8	-9	3	6	9	12
-7	-8	3	6	9	12
-6	-7	3	6	9	12
-5	-6	3	6	9	12
-4	-5	3	6	9	12
-3	-4	3	6	9	12
-2	-3	3	6	9	12
-1	-2	3	6	9	12
0	-1	3	6	9	12
1	0	3	6	9	12

Le classi Linear inferiori alla 1 corrispondono alla classe CU 1. Per l'evoluzione delle classi CU, si veda la Tabella 1 mentre, per l'evoluzione delle classi Linear, si veda la Tabella 2.

Tabella 3– Evoluzione delle classi di merito Linear per motocicli e ciclomotori

Per l'evoluzione delle classi CU, si veda la Tabella 1. Per l'evoluzione delle classi Linear di ciclomotori e motocicli, si veda la tabella 3, sottostante.

Classe di merito Linear	0 sinistri osservati Linear	1 sinistro osservato Linear	2 sinistri osservati Linear	3 sinistri osservati Linear	4 o più sinistri osservati Linear
1	1	6	9	13	15
2	1	7	10	14	16
3	2	8	11	15	17
4	3	9	12	16	18
5	4	10	13	17	18
6	5	11	14	18	18
7	6	12	15	18	18
8	7	13	16	18	18
9	8	14	17	18	18
10	9	15	18	18	18
11	10	16	18	18	18
12	11	17	18	18	18
13	12	18	18	18	18
14	13	18	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

1.5 MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ (PEJUS). – Qualora il contratto stipulato con tariffa pejus si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose (esclusi i carrelli ed i ciclomotori), per usi speciali e per trasporti specifici si applicano le regole sotto riportate:

Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 26,5%.

La maggiorazione del 26,5% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

- a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati due sinistri come da tabella sotto riportata:

N°. SINISTRI PAGATI	N°. SINISTRI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA
2	0
1	1
0	2

- b) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente esibisca il contratto stesso;
 c) l'incarico in conto vendita non sia andato a buon fine e il proprietario, che ne rientra in possesso si sia già avvalso della tariffa acquisita, su altro veicolo di sua proprietà.

Assegnazione alla tariffa con maggiorazione del 62,5%.

La maggiorazione del 62,5% si applica per la sola annualità immediatamente successiva al verificarsi dei sinistri a quei veicoli per i quali:

- a) nel periodo di osservazione siano stati pagati o riservati tre o più sinistri come da tabella di esempio sotto riportata:

N°. SINISTRI PAGATI	N°. SINISTRI RISERVATI CON DANNO ALLA PERSONA
3	0
2	1
1	2
0	3

- b) risultino dall'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore pagamenti o riserve di sinistri con danni alle persone in base al criterio di cui alla tabella sopra riportata;
 c) il contratto precedente fosse di durata inferiore all'anno ed il Contraente non esibisca il contratto stesso;
 d) non venga presentata una valida attestazione di rischio.

Nel caso in cui il Contraente presenti una valida attestazione di rischio entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, l'Impresa effettuerà il rimborso della maggiorazione entro la data di scadenza del contratto stesso e si riserva di verificare la validità della attestazione presentata in ritardo, presso il precedente assicuratore.

Assegnazione in base alle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio.

Per i veicoli assicurati precedentemente la cui attestazione sia scaduta da non oltre un anno e il Contraente dichiarerà ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892/1893 e 1894 del c.c. che il veicolo non ha circolato nel periodo di tempo successivo alla data di scadenza del precedente contratto, è previsto il mantenimento delle indicazioni risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio, o in base alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente nel caso di Impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o posta in liquidazione coatta amministrativa ed il Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario liquidatore. In tal caso il Contraente deve dichiarare ai sensi e per effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione, o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale l'eventuale maggiorazione.

Assegnazione alla tariffa senza maggiorazione.

Per tutti i casi che non siano ricompresi ai punti precedenti è prevista l'applicazione della tariffa senza alcuna maggiorazione.

Restituzione degli importi pagati dall'Impresa.

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione del Pejus, offrendo all'Impresa, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso. Stessa facoltà è consentita anche nel caso in cui il Contraente decida di non rinnovare il contratto; in tal caso l'Impresa provvederà a consegnare al Contraente una nuova attestazione sullo stato del rischio, sulla quale non compariranno i sinistri rimborsati.

Sinistri eliminati come senza seguito.

Qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus", sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, l'Impresa provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo utile.

Sinistri riaperti

Qualora, dopo essere stato eliminato come senza seguito, venga riaperto un sinistro che, se fosse stato posto a riserva, avrebbe potuto concorrere alla determinazione del "Pejus", si procederà, all'atto del primo rinnovo di contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, all'applicazione della maggiorazione.

1.6 SOSTITUZIONE DEL VEICOLO - La sostituzione del veicolo può essere effettuata solo nei casi di cui agli artt. 7 "Trasferimento della proprietà del veicolo" e 10 "Cessazione di rischio per demolizione o distruzione od esportazione definitiva del veicolo assicurato" in qualsiasi momento, conservando la classe di merito maturata a patto che si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a. sul nuovo contratto venga mantenuta ferma la scadenza annuale del precedente contratto
- b. il proprietario del veicolo sia il medesimo del veicolo sostituito
- c. non intervenga, per effetto della sostituzione, un cambio di classe d'uso del veicolo

1.7 ATTESTAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO-L'impresa trasmette al contraente almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto l'attestazione dello stato del rischio.

Nel caso di deterioramento, smarrimento o mancato pervenimento al contraente dell'attestazione sullo stato del rischio, l'assicuratore ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente ed entro quindici giorni dalla stessa, senza applicazione di costi.

Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario del veicolo, l'assicuratore rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

Inoltre, qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, le imprese inviano al contraente la relativa attestazione. Analogo obbligo sussiste nei casi di vendita del veicolo qualora l'alienante abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 171 comma 1 lettera a) del Codice delle Assicurazioni.

L'Impresa rilascia l'attestazione anche nel caso di rinnovo del contratto.

L'Impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale (fatta eccezione per i casi previsti dal Regolamento ISVAP n. 4 del 09/08/2006);
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

1.8 SPESE LEGALI E GESTIONE DELLE VERTENZE - Linear assumerà a nome dell'Assicurato, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno designando, ove occorra, legali o tecnici. Linear ha inoltre la facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale fino al risarcimento dei danneggiati. **Linear non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

1.9 VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA – Il contratto copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Nei casi di responsabilità concorsuale giudizialmente riconosciuta l'Impresa risarcirà anche i danni all'allievo conducente e all'istruttore nella misura determinata dai reciproci gradi di colpa.

Durante l'esame di guida, l'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi; non è invece considerato terzo l'allievo che sia alla guida del veicolo per la relativa prova pratica.

1.10 DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOTASSAMETRI, AUTOVETTURE MOTOCARROZZETTE DATE A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD AUSO PUBBLICO_ – Linear assicura la responsabilità del Contraente e – se persona diversa - del proprietario del veicolo per danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso, agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con se da terzi trasportati, escluso denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto, da rapina o smarrimento.

L'Assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per predetti danni.

1.11 CARICO E SCARICO - Linear assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo o rimorchio e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici , esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.**

2. ASSISTENZA STRADALE

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, **l'Assicurato dovrà telefonare alla Centrale Operativa** in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde

800 – 60.31.55

al numero di Milano:

02 – 58.28.67.99

oppure dall'Estero:

+ 39 - 02 – 58.28.67.99

oppure se non può telefonare, deve inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

Piazza Trento, 8

20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di targa del veicolo
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per la conclusione dell'assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Limitatamente alla garanzia "traino", qualora l'assicurato, per cause di forza maggiore o altri impedimenti, non sia riuscito a richiedere il servizio di Europ Assistance Italia S.p.A., Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute e comprovate dai relativi documenti giustificativi, nei limiti di quanto previsto dalla prestazione.

La denuncia di sinistro, in quest'ultimo caso, dovrà essere inoltrata al numero verde 800.321321 per le denunce in caso di sinistro, e dovrà essere accompagnata da una dettagliata spiegazione sulle circostanze che hanno portato l'Assicurato alla risoluzione del problema in autonomia nonché da tutti i giustificativi comprovanti l'esborso effettuato.

CONDIZIONI GENERALI

VEICOLI ASSICURABILI – Le garanzie e prestazioni sono valide esclusivamente per i veicoli sotto riportati:

Camper ad uso privato

OGGETTO DELLA GARANZIA - L'Impresa si obbliga a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, **entro i limiti convenuti** alle singole prestazioni, un aiuto nel caso in cui questi venga a trovarsi in difficoltà a seguito di sinistro. Tale aiuto consiste in prestazioni in natura che sono materialmente erogate per il tramite di "EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A." con la quale l'Impresa ha stipulato apposito contratto.

Tutte le prestazioni sotto riportate sono operanti per sinistri connessi direttamente all'utilizzo del veicolo identificato nella Scheda contrattuale.

2.1 ESCLUSIONI – DELIMITAZIONI - RIVALSA - Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole garanzie, valgono inoltre le seguenti condizioni:

- a. **Le prestazioni sono fornite esclusivamente a veicoli immatricolati in Italia regolarmente assicurati con l'Impresa con polizza RC Auto e/o incendio e furto.**
- b. **Nessuna prestazione è dovuta per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.**
- c. **Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l'Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- d. **Ogni diritto nei confronti dell'Impresa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c..**
- e. **I veicoli superiori a m.2.80 di altezza potrebbero creare difficoltà nello svolgimento della prestazione, per cui la stessa potrebbe non essere erogata.**
- f. **Le prestazioni non saranno fornite alle persone trasportate a bordo del veicolo, se il trasporto non sarà effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.**
- g. **EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. e LINEAR si riservano il diritto di rivalsa per somme indebitamente pagate in conseguenza di un atto doloso compiuto dall'Assicurato o in caso mancato pagamento del premio.**
- h. **Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente "Assistenza" si applicano le disposizioni della legge.**

2.2 ESTENSIONE TERRITORIALE -

- a. **Per le prestazioni agli assicurati: l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché, per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia della Croazia, della Svizzera e del Liechtenstein; l'assicurazione vale altresì per il territorio di tutti gli stati indicati sulla Carta Verde e non barrati. Linear è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde)**
- b. **Per le prestazioni al veicolo: - paesi per i quali è valida la polizza. (In caso di sinistro avvenuto nei Paesi, non previsti dalla carta verde e sopra indicati, Linear provvederà successivamente a rimborsare le spese sostenute nei limiti di quanto previsto dalle singole prestazioni).**

2.3 ECCEDENZE SUI LIMITI DELLE SINGOLE PRESTAZIONI - E' possibile erogare prestazioni eccedenti i massimali fissati per ognuna di esse a condizione che l'Assicurato fornisca adeguate garanzie. L'erogazione avverrà, comunque, compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e sarà considerata, per la parte eccedente i massimali pattuiti per ogni prestazione, un prestito.

L'Assicurato dovrà provvedere al rimborso della somma prestata entro 30 giorni dalla data dell'erogazione. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma prestata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

GARANZIE

Servizio di assistenza alle persone ferite

2.4 RIENTRO SANITARIO - (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato)

Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato con costi a carico dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. **La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in paesi europei.**

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La garanzia non è operante nel caso in cui l'assicurato si dimetta dall'ospedale contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

2.5 RIENTRO CON UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato)

Qualora, in caso di "Rientro sanitario" in base alle condizioni di cui al precedente art. 2.4 i medici della Centrale Operativa non ritengano necessaria l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, la Centrale Operativa fa rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per l'assicurato un familiare dello stesso, presente sul posto.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo. **Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.**

2.6 TRASFERIMENTO IN UN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO - (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato)

Qualora l'assicurato a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, abbia subito lesioni giudicate non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della Regione di sua residenza dai medici della Centrale Operativa, previo accertamento delle sue condizioni e del quadro clinico d'intesa con il medico curante, la Centrale Operativa provvederà, con costi a carico dell'Impresa:

- ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano ritenuto più opportuno per la patologia dell'assicurato;
- ad organizzare il trasporto dell'assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - o aereo sanitario;
 - o aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
 - o treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
 - o autoambulanza, senza limiti di percorso;
- ad assistere l'assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Centrale Operativa.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'assicurato, nonché le terapie riabilitative.

2.7 CONSULENZA MEDICA - Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione medica più opportuna da effettuare in suo favore.

2.8 INVIO DI UN MEDICO GENERICO IN ITALIA - Qualora, a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l'Assicurato, in Italia, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Centrale Operativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare a spese dell'Impresa uno dei medici convenzionati.

In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Centrale Operativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza.

2.9 VIAGGIO DI UN FAMILIARE - (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato) Qualora a seguito di infortunio connesso con la circolazione del veicolo, l'Assicurato, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di recarsi presso l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare.

GARANZIE

Servizio di assistenza alle persone sane (Prestazione operante a oltre 50 Km dalla residenza dell'Assicurato)

2.10 RIENTRO ALLA RESIDENZA/PROSECUZIONE DEL VIAGGIO - Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia immobilizzato **per almeno 3 giorni**, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica, ferroviario di prima classe o taxi

oppure

- una autovettura senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano sempre a carico dell'assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. **Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo.

2.11 AUTO IN SOSTITUZIONE (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

In caso di furto o rapina del veicolo oppure qualora il veicolo resti immobilizzato in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, in base ai tempi ufficiali della casa costruttrice e certificate da un'officina dalla stessa autorizzata, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, chilometraggio illimitato, per un numero di giorni equivalenti ai giorni lavorativi necessari alle riparazioni, fino ad un massimo di 4 per sinistro.**

Tale autovettura si troverà presso un servizio di noleggio convenzionato con la Centrale Operativa, secondo le disponibilità, alle condizioni e durante l'orario di apertura del servizio stesso.

I costi sono a carico dell'Impresa.

Restano, invece, a carico dell'assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di caravan e rimorchi.

GARANZIE

Servizio di assistenza materiale relativa al veicolo

2.12 TRAINO - Qualora il veicolo abbia subito un sinistro in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Centrale Operativa provvederà per il traino del veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina in grado di procedere alle riparazioni.

L'Impresa terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di 200 euro per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale o di aree ad esse equiparate (quali per esempio: sentieri, mulattiere, tratturi, strade vicinali, poderali o di bonifica o altri percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo (autogrù, ecc.).

2.13 RIPARAZIONI SUL POSTO (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA) - Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è verificato il guasto ed invierà la stessa per la riparazione.

Qualora durante l'intervento l'officina mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'officina mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione 2.12 "Traino".

L'impresa terrà a proprio carico i relativi costi.

Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.

2.14 VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO) - Qualora, il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia ritrovato in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato sul luogo del sinistro o ritrovato, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo.

2.15 AUTISTA A DISPOSIZIONE (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO) - Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'autista.

Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

2.16 RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE (PRESTAZIONE OPERANTE ALL'ESTERO) - Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo risulti irriparabile sul posto, ma riparabile in Italia, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di immobilizzo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle di custodia all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico dell'Impresa.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo

rimpatrio, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento dopo furto totale o rapina totale, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia fatta alle autorità di polizia locali.

2.17 INVIO PEZZI DI RICAMBIO (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO) - Qualora, in caso di immobilizzo del veicolo, a seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, i pezzi di ricambio necessari alla sua riparazione non siano reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido fino al luogo di immobilizzo del veicolo se in Italia o fino al luogo di sdoganamento più vicino al luogo di immobilizzo del veicolo se all'estero, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e delle circostanze che i pezzi di ricambio devono essere reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio, che dovrà essere rimborsato entro 30 giorni dalla data dell'invio, e ogni altra spesa di riparazione, mentre il costo di ricerca e spedizione restano a carico dell'Impresa.

2.18 SPESE D'ALBERGO (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO) - Qualora, in conseguenza di seguito di guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato, oppure a seguito di furto o rapina, e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo **l'Impresa a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 80 Euro per assicurato.**

2.19 ANTICIPI DI DENARO (PRESTAZIONE OPERANTE A OLTRE 50 KM DALLA RESIDENZA DELL'ASSICURATO) - Qualora, a seguito di sinistro, l'assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e si trovasse nell'impossibilità di provvedervi direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà a pagare sul posto le fatture, **a titolo di anticipo per conto dell'assicurato, contro rilascio di adeguata garanzia e/o riconoscimento di debito da parte dello stesso.**

Al momento della richiesta l'assicurato deve comunicare l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito ed il tipo di garanzia.

La somma anticipata dovrà essere rimborsata entro 30 giorni dalla data di anticipo, altrimenti sulla stessa verranno conteggiati gli interessi, dalla data di anticipo al saldo al tasso legale in vigore.

La prestazione non potrà essere eseguita se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'assicurato.

GARANZIE

Interprete o avvocato all'estero (Prestazioni operanti all'estero)

2.20 SPESE LEGALI - In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, pagherà **l'onorario di un legale fino ad un massimo di 260 euro per sinistro.**

2.21 INTERPRETE A DISPOSIZIONE - Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato oppure in caso di ricovero in ospedale per infortunio connesso con la circolazione del veicolo, occorso in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Centrale Operativa provvederà ad inviarlo, tenendo l'Impresa a proprio carico **l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.**

Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane, tempo sulle strade
- automobilistiche (normative RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione)
- turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei)
- legali (codice della strada)

3. INFORTUNI DEL CONDUCENTE

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L'assicurazione vale per qualsiasi persona, compreso il Contraente, che si infortuni alla guida del veicolo identificato in polizza, **purché la circolazione avvenga con il consenso del proprietario.**

L'assicurazione è valida solo se il conducente è abilitato ai sensi delle disposizioni in vigore.

3.2 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE - Durante la guida sono compresi in garanzia anche:

- l'annegamento;
- le ernie addominali da sforzo e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, **a condizione che l'Assicurato non vi prenda parte attiva.**

3.3 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE - Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a. **dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;**
- b. **da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;**
- c. **da movimenti tellurici;**
- d. **da guerra o insurrezione;**
- e. **da trasmutazione dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;**

Sono inoltre esclusi:

- f. **le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni;**
- g. **gli infarti;**

3.4 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ - Linear liquida l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall'infortunio sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.

3.5 MORTE - Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, Linear liquida agli eredi il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.

3.6 INVALIDITÀ PERMANENTE - Se l'infortunio ha per conseguenza l'invalidità permanente del conducente e questa si manifesta entro due anni dal giorno dell'infortunio, Linear liquiderà all'infortunato un indennizzo per invalidità permanente pari ad un centesimo del capitale assicurato per ogni punto di invalidità accertata **purché questa sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente.**

Nulla è dovuto per le invalidità permanenti fino al 3%. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 25% del totale l'Impresa liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.

La percentuale di invalidità permanente si calcola in base alla tabella seguente:

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:

un arto superiore	70 %
una mano o un avambraccio	60 %
un pollice	18 %

un indice	14 %
un medio	8 %
un anulare	8 %
un mignolo	12 %
la falange ungueale del pollice	9 %
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito

Per:

anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25 %
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera.	20 %
anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10 %
blocco della prono-supinazione in semipronazione dell'avambraccio e della mano	7 %
paralisi completa del nervo radiale	35 %
paralisi completa del nervo ulnare	20 %
esiti di rottura sottocutanea del bicipite brachiale	4 %

Per:

amputazione di un arto inferiore:	
al di sopra della metà della coscia	70 %
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60 %
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50 %
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	
un piede	40 %
ambedue i piedi	100 %
un alluce	5 %
la falange ungueale dell'alluce	2,5 %
un altro dito del piede.	1 %

Per:

anchilosi dell'anca in posizione favorevole	35 %
anchilosi del ginocchio in estensione.	25 %
esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	2 %
esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile	3 %
esiti di lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio	9 %
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto	10 %
anchilosi della sottoastragalia	5 %
paralisi completa dello sciatico popliteo esterno.	15 %
esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille	4 %

Perdita totale , anatomica o funzionale, di:

un occhio	25 %
ambedue gli occhi	100 %

Per:

sordità completa di un orecchio	10 %
sordità completa di ambedue gli orecchi	40 %
stenosi nasale assoluta monolaterale	4 %
stenosi nasale assoluta bilaterale	10 %
esiti di frattura scomposta di una costa	1 %
esiti di frattura amielica somatica con	

deformazione a cuneo di:

una vertebra cervicale	12 %
una vertebra dorsale	5 %
12 ^ dorsale	10 %
una vertebra lombare.	10 %
esiti di frattura di un metamero sacrale	3 %
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme e dolente	5 %
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2 %
perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria	15 %
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica.	8 %

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.

Nel caso l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100 %.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

3.7 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO - A richiesta dell'assicurato, Linear, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di 6.000 Euro. Nel caso in cui l'indennità assicurata sia superiore a 60.000 Euro, il massimo viene elevato al 10 % dell'indennità assicurata.

3.8 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E OBBLIGHI RELATIVI - La denuncia dell'infortunio, con indicazioni del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione dell'Impresa, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L'Assicurato o, in caso di morte, gli eredi devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Impresa.

3.9 PROVA - È a carico di chi domanda l'indennizzo provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza.

3.10 CONTROVERSIE - In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del ricovero o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. B.5.4 "Criteri di indennizzabilità" le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.** È data facoltà al Collegio

Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

3.11 RINUNCIA ALLA RIVALSA - Linear rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

4. TUTELA GIUDIZIARIA

4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - Linear assume a proprio carico **nel limite di 6.000 euro**, le spese legali e peritali necessarie per la tutela dei diritti del proprietario, del locatario e del conducente se autorizzato, per la difesa dei suoi interessi.

4.1.1 CASI ASSICURATI:

- Controversie relative a danni subiti dal proprietario, locatario e conducente (se autorizzato) per fatti illeciti cagionati da terzi in occasione della circolazione del veicolo
- Controversie relative a danni cagionati a terzi dal proprietario/locatario e conducente (se autorizzato) per effetto della circolazione del veicolo
- Istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro conseguente ad incidente stradale
- Ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente.

4.1.2 SPESE ASSICURATE:

- le spese per l'intervento di un legale in sede giudiziale o in sede stragiudiziale, comprese le spese per la costituzione di parte civile;
- le spese peritali (compresi medici e accertatori) per l'opera prestata in sede giudiziale, sia civile che penale;
- le spese per la difesa penale in caso di reato colposo o contravvenzione conseguenti all'uso del veicolo per tutti i gradi del giudizio anche dopo eventuale tacitazione della o delle parti lese, purché non promossi su impugnazione dell'Assicurato;
- le spese necessarie al dissequestro del veicolo **fino alla concorrenza di 600 Euro per sinistro**.

4.1.3 DELIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo indicato in polizza non è coperto dall'assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile da circolazione;
- nel caso di controversia promossa contro l'assicurato da un trasportato, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
- se il conducente viene contravvenzionato e/o indagato per guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o per inosservanza dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza a persona investita, salvo il caso di successivo proscioglimento, archiviazione od assoluzione, con esclusione del patteggiamento;
- in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti;
- per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore R.C.A. del veicolo indicato in polizza
- per le controversie aventi ad oggetto sinistri gestiti da Linear per conto della Compagnia del responsabile, in applicazione della normativa sul risarcimento diretto (DPR 18/7/2006 n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni Private).

4.1.4 ESCLUSIONI

La garanzia non comprende:

- le multe, le ammende e le sanzioni amministrative e pecuniarie di qualsiasi genere;
- le spese di giustizia penale;

- **gli oneri fiscali (bollature documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere, ecc.)**
- **le spese sostenute nei casi in cui è ammessa la procedura sul risarcimento diretto prevista dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni private**

4.2 DENUNCIA DEL SINISTRO - L'assicurato, al sorgere della controversia, **deve fare denuncia al più presto all'ufficio Tutela Giudiziaria di Linear** (tramite posta elettronica all'indirizzo **SINTutelaGiudiziaria@linear.it**, oppure tramite fax al numero **051.6338343**, o ancora tramite posta all'indirizzo di Via del Pilastro, 52 – 40127 Bologna), allegando la descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli atti e i documenti necessari e precisando se intende avvalersi di un legale di sua fiducia.

4.3 GESTIONE DEL SINISTRO - Prima di affrontare qualunque spesa, **l'assicurato deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia**, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione.

Linear si impegna a far pervenire all'Assicurato, entro 60 giorni dalla richiesta di autorizzazione, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La compagnia può richiedere ulteriore documentazione; in tal caso il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte di Linear, l'Assicurato potrà dare corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute.

Nel caso in cui Linear non autorizzi l'azione, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e, qualora l'esito gli sia favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

4.4 DIRITTO DI SCELTA - L'Assicurato ha diritto di scegliere un professionista abilitato a norma della legislazione nazionale qualora sia necessario avvalersi della sua opera per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei propri interessi in sede giudiziale o stragiudiziale. In mancanza di designazione, l'Impresa segnalerà all'assicurato il nominativo di un professionista a cui lo stesso potrà rivolgersi. Linear non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali.

4.5 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - Linear liquiderà all'assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito. **Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, Linear tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi entro il limite del massimale stabilito.**

In ogni caso, l'assicurato non può raggiungere accordi con i legali in merito agli onorari agli stessi dovuti, salvo il preventivo consenso di Linear.

4.6 ARBITRATO IRRITUALE - In caso di disaccordo tra l'assicurato e Linear sulla gestione del sinistro, le Parti possono o adire l'autorità giudiziaria o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro che provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

L'arbitro sarà nominato su istanza di una delle Parti dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circostrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese dell'Arbitro, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

RIFERIMENTI DI LEGGE

1. ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

1882- Nozione. L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

1892- Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non

lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicurazione decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

1893- Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento di contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazioni da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

1894- Assicurazione in nome o per conto di terzi. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 - 1893- 1391- 1932.

1898- Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

1901- Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

1907- Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

1917- Assicurazione della responsabilità civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

2048 – Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno (2056ss. Valutazione dei danni e c.p. 190) cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (316ss. Della potestà dei genitori) o delle persone soggette alla tutela (343ss. Della tutela e dell'emancipazione e 414ss. Dell'infermità di mente, dell'interdizione e dell'inabilitazione), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante (404ss. Affidamento dei minori e istanza di affiliazione – abrogati).

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno (2056ss. Valutazione dei danni) cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130ss. Del tirocinio) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.

2952- Prescrizione in materia di assicurazione. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

2. ARTICOLI DEL CODICE PENALE

Art. 646 Appropriazione indebita. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.

3. DECRETO LEGISLATIVO 7/09/2005 N. 209

Art. 144 Azione diretta del danneggiato – 1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

RECAPITI UTILI

Linear Assicurazioni S.p.A. - Via del Pilastro, 52 – 40127 Bologna

www.linear.it - info@linear.it

SERVIZIO CLIENTI LINEAR
Lunedì-Sabato 8.30-20.00

Chiamata Gratuita



800 240 240

(tel. 051.6378004)

fax per invio documentazione: 051.6378419

PER DENUNCIARE UN SINISTRO

Lunedì-Venerdì 8.30-19.00 – Sabato 8.30-13.30

Chiamata Gratuita



800 321 321

(dall'estero: +39 051 2810700)

PER RICHIEDERE INTERVENTI
DELLA GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

(ad es. traino del veicolo)

24 ore su 24

Chiamata Gratuita



800 60 31 55

(dall'estero: + 39 02 58286799)